



DISCIPLINARE TECNICO ReMade®

**Requisiti per il
riconoscimento
degli Organismi
di certificazione
e per il loro
accreditamento
ai fini della
certificazione
ReMade®**

TITOLO DOCUMENTO	Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di certificazione e per il loro accreditamento ai fini della certificazione ReMade (DT ReMade OdC)
EMISSIONE	Direzione Tecnica Fondazione ReMade
APPROVAZIONE	Comitato esecutivo Fondazione ReMade
CONTATTI	Fondazione ReMade www.remade.it info@remade.it
EDIZIONE	Vers 2.1_2025
DIVIETO DI RIPRODUZIONE	Nessuna parte di questo documento tutelato da copyright può essere riprodotto o copiato in alcuna forma (grafica, elettronica o meccanica, incluse le fotocopie, la registrazione) senza il permesso della Fondazione ReMade.

ReMade è uno schema di certificazione sotto accreditamento, elaborato in un processo aperto e partecipato dai diversi portatori di interesse, tra cui Enti di certificazione, Ente di accreditamento, Enti di ricerca, Esperti ed Aziende del settore, nell'ambito della Fondazione ReMade, proprietaria dello schema e gestita da CONAI (Consorzio Italiano Imballaggi). La certificazione permette ad un'azienda di comunicare le informazioni ambientali relative al contenuto di riciclato del proprio prodotto ed è mezzo di prova indipendente e accettato in sede di gara pubblica. La certificazione permette al consumatore finale di avere informazioni affidabili sulla provenienza e sulla tipologia del materiale che deriva da riciclo. ReMade è una certificazione indipendente ed aperta ad ogni Azienda interessata e in possesso dei requisiti.

Il Disciplinare è oggetto di revisione periodica, per adeguarlo alla normativa e alle esigenze del mercato. Al processo di revisione può partecipare ogni soggetto qualificato e interessato.

www.remade.it

SOMMARIO

1_Scopo e campi di applicazione	4
2_Processo di accreditamento	4
2.1_REQUISITI GENERALI DI QUALIFICA DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO	5
2.2_PROCESSO DI RICONOSCIMENTO E ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE	5
2.2.1_Riconoscimento degli Organismi di Certificazione	6
3_Processo per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione e la revoca della Certificazione	7
3.1_ITER DI CERTIFICAZIONE	7
3.2_CONDIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL MANTENIMENTO, L'ESTENSIONE, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	8
4_Requisiti per gli Organismi di Certificazione	9
4.1_SCHEDA INFORMATIVA	9
4.2_AUDITOR	9
4.3_MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE	10
4.4_RAPPORTO DI AUDIT E NON CONFORMITÀ	10
4.5_DECISION MAKER	11
4.6_ROYALTIES	11
5_Revoca e sospensione del riconoscimento ReMade	12
5.1_REVOCA DEL RICONOSCIMENTO	12
5.2_SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO	12
5.3_COMUNICAZIONI TRA REMADE ED ENTE DI ACCREDITAMENTO	13

1 — Scopo e campi di applicazione

Il presente Disciplinare tecnico ha lo scopo di esplicitare requisiti, condizioni e modalità per la certificazione volontaria del contenuto di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti presente in materiali, semi-lavorati o prodotti finiti.

In particolare, vengono di seguito illustrate le modalità di verifica eseguite dagli Organismi di certificazione accreditati per il servizio di certificazione ReMade e i requisiti generali delle Organizzazioni che producono prodotti certificati ReMade, compresi i relativi sub-appaltatori.

L'aspetto centrale della certificazione ReMade è la predisposizione di un modello di tracciabilità dei flussi di materiali nel processo produttivo e di trasparenza delle operazioni effettuate e della documentazione pertinente. È uno strumento efficace per rispondere alla crescente attenzione rivolta verso i materiali derivanti da riciclo, da recupero e sottoprodotti, che arriva dal modello globale di sviluppo sostenibile dell'Economia circolare, caratterizzato dal mantenimento, per il tempo più lungo possibile, del valore di prodotti, materiali e risorse nel sistema, che vengono restituiti nel ciclo del prodotto al termine del loro utilizzo, in modo che sia ridotta al minimo la generazione di rifiuti, per contribuire a sviluppare un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

La certificazione di prodotto ReMade svolge la funzione di mezzo di prova sul contenuto di riciclato, di recuperato e di sottoprodotti ed è accettata in sede di gara pubblica (Green public procurement e CAM) ed è valido strumento per accedere a incentivi e sgravi fiscali per i prodotti con contenuto di riciclato, previsti dalla normativa (es. Plastic tax).

Le prescrizioni di seguito riportate valgono limitatamente alla possibilità di includere i materiali qualificati come riciclati, recuperati e/o sottoprodotti ai fini del rilascio della certificazione ReMade e non sollevano in alcun modo il dichiarante dalle prescrizioni cogenti e dalle conseguenti responsabilità come fissate dalla normativa in vigore.

2 _ Processo di accreditamento

Sulla base di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 765/2008, l'attività di un Ente di accreditamento nazionale di un altro paese della Comunità Europea, che opera in conformità alla ISO/IEC 17011 ed è firmatario degli accordi multilaterali EA-IAF/MLA per il campo di accreditamento d'interesse, è da considerarsi equivalente a quanto svolto dall'Ente nazionale ACCREDIA nei termini previsti dal regolamento stesso.

2.1 _ REQUISITI GENERALI DI QUALIFICA DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO

La norma di accreditamento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Gli Organismi di Certificazione (OdC) devono essere riconosciuti da Fondazione ReMade secondo le modalità descritte nel presente documento e tale riconoscimento è condizione necessaria per l'accREDITamento presso un Ente di AccredITamento.

Le certificazioni saranno valide al fine del rilascio del marchio ReMade (o del marchio ReMade in Italy) solo se rilasciate da OdC accREDITati per lo schema ReMade e riconosciuti dalla Fondazione ReMade.

L'elenco degli OdC riconosciuti da ReMade (anche sotto riconoscimento provvisorio) è pubblicato sul sito della Fondazione.

L'Ente di AccredITamento sorveglierà in sede, annualmente, e in accompagnamento, una volta nel ciclo di accREDITamento, l'attività degli OdC che hanno aderito al circuito ReMade.

Sul sito dell'Ente di AccredITamento è presente una sezione nella quale sono elencati gli OdC accREDITati e quelli in fase di accREDITamento per il rilascio della certificazione ReMade.

2.2 _ PROCESSO DI RICONOSCIMENTO E ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

Il processo di riconoscimento e accREDITamento segue le seguenti fasi:

- riconoscimento provvisorio dell'OdC da parte di Fondazione ReMade;
- avvio dell'attività di certificazione da parte dell'OdC;
- avvio dell'iter di accREDITamento dell'OdC presso un Ente di AccredITamento;
- ottenimento dell'accREDITamento da parte dell'Ente di AccredITamento;
- riconoscimento definitivo dell'OdC da parte di Fondazione ReMade.

2.2.1 – Riconoscimento degli Organismi di Certificazione

L'OdC che intende avviare le attività di certificazione secondo il presente Disciplinare deve presentare domanda alla Fondazione ReMade compilando e inviando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Fondazione.

Condizioni per il riconoscimento della durata di 1 anno, sono:

- il possesso di un valido accreditamento rilasciato:
 - da un Ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA per le attività di certificazione a fronte della norma 17065: 2012, oppure della norma PEFC (Catena di Custodia); oppure,
 - da un Ente ASI per le attività di certificazione a fronte della norma FSC (Catena di custodia).
- aver concluso, previa verifica dell'esperienza e professionalità nello specifico ambito di certificazione, apposito contratto con Fondazione ReMade, con definizione di reciproci oneri e responsabilità.

In seguito al riconoscimento provvisorio l'OdC può iniziare l'attività per il rilascio della certificazione ReMade con l'emissione di certificati provvisori di conformità al Disciplinare. Tali certificati provvisori dovranno riportare la medesima data di scadenza del riconoscimento provvisorio.

L'ottenimento dell'accREDITAMENTO dell'OdC comporta il suo inserimento, a cura della Fondazione ReMade, nell'elenco degli OdC riconosciuti in via definitiva.

La perdita o il mancato ottenimento, entro la scadenza del riconoscimento provvisorio, dell'accREDITAMENTO da parte dell'OdC comporta la cancellazione dagli elenchi ReMade e il divieto di proseguire l'attività di certificazione.

3_ **Processo per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione e la revoca della certificazione**

Il processo di rilascio, mantenimento, estensione, sospensione e revoca della certificazione segue i requisiti riportati nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 (e successive modifiche).

3.1 **ITER DI CERTIFICAZIONE**

L'iter per il rilascio della certificazione ReMade viene svolto ad opera dell'OdC accreditato e riconosciuto da Fondazione ReMade, o sotto riconoscimento provvisorio di Fondazione ReMade, e comprende i seguenti passaggi:

- a) invio della domanda di certificazione all'OdC, da parte dell'Organizzazione richiedente;
- b) riesame della domanda di certificazione;
- c) pianificazione delle attività di valutazione;
- d) valutazione della conformità al presente Disciplinare, compresa la verifica della quantificazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotto impiegato, svolta dall'OdC mediante analisi della documentazione presentata e audit in campo;
- e) riesame di tutte le informazioni e tutti i risultati relativi alla valutazione;
- f) decisione in merito al rilascio della certificazione ReMade;
- g) in caso di esito positivo, rilascio del certificato con assegnazione della classe ReMade (si veda DT ReMade Marchi);
- h) valutazione del mantenimento della conformità al presente Disciplinare.

La durata dell'audit in campo è quella prevista dal DT ReMade Produttori (punto 6). Il certificato rilasciato ha la validità di tre anni e deve essere sottoposto a sorveglianza almeno annuale.

I contenuti del certificato dovranno essere allineati con quanto previsto nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Il certificato dovrà riportare il logo di ReMade. Dovrà essere inoltre indicata, nel certificato, la classe di appartenenza per ciascun prodotto oggetto di valutazione, in base alla percentuale di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotti contenuta.

3.2 — CONDIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL MANTENIMENTO, L'ESTENSIONE, LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La conformità al DT ReMade Produttori è condizione per il rilascio, mantenimento ed estensione della certificazione, in particolare per quanto riguarda l'assenza di non conformità relative alla tracciabilità del materiale e relative dichiarazioni.

La richiesta di certificazione per nuovi prodotti, o nuove sedi produttive, è condizione necessaria per valutare le modalità di estensione del certificato (audit in campo o solo documentale).

La sospensione o revoca possono avvenire a condizione che vi siano non conformità rispetto al DT ReMade Produttori tali da essere fonte di inaffidabilità in merito alle dichiarazioni sul prodotto.

L'OdC deve sviluppare apposite procedure per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la sospensione e la revoca della certificazione, nonché per la gestione delle diverse tipologie di rilievo (esposte al punto 6.4).

4 — Requisiti per gli Organismi di certificazione

4.1 — SCHEDA INFORMATIVA

In seguito al ricevimento di una richiesta di certificazione da parte di un'Organizzazione, gli OdC devono predisporre ed inviare a Fondazione ReMade una scheda informativa, contenente le informazioni relative all'azienda, al prodotto sottoposto a verifica, compilando apposita modulistica pubblicata sul sito della Fondazione.

4.2 — AUDITOR

Le verifiche secondo il presente schema debbono essere effettuate da auditor qualificati ReMade ed iscritti al relativo registro.

Requisiti per la qualifica sono:

- essere qualificati RGVI da un organismo accreditato per la norma PEFC (Catena di custodia) o FSC (Catena di custodia) o per le norme ISO 9001 o ISO 14001 o EMAS e avere competenze e formazione specifica per le tipologie oggetto di verifica, oppure essere qualificati per certificazioni di prodotto riconosciute da ReMade;
- un'esperienza lavorativa specifica (anche in qualità di auditor o di consulente) di almeno un anno in attività afferenti al processo produttivo oggetto di verifica, o ad attività inerenti alla gestione dei rifiuti e ai processi di riciclo;
- la frequenza, con superamento del relativo esame, di un corso di qualifica riconosciuto da ReMade.

Per il mantenimento della qualifica, gli auditor devono effettuare almeno due audit in schemi afferenti alla certificazione di prodotto, di cui almeno uno nello schema ReMade, nell'arco di 24 mesi.

Ogni OdC è responsabile della qualifica degli auditor da questo utilizzati e dovrà rivalutare annualmente il mantenimento dell'idoneità allo svolgimento degli audit ReMade, secondo programmi di formazione e aggiornamento riconosciuti da Fondazione ReMade. Nel caso di modifiche sostanziali al DT ReMade Produttori, Fondazione ReMade potrà valutare la necessità di far sostenere ai propri auditor qualificati un corso di aggiornamento, con relativo esame finale.

4.3 — MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE

Le verifiche avvengono secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 19011:2012, e le indicazioni riportate nel DT ReMade Produttori.

Al fine di dar evidenza della rispondenza o meno delle attività svolte dall'azienda per soddisfare i requisiti indicati nel DT ReMade Produttori, l'OdC deve predisporre un'apposita lista di riscontro o documento equivalente da utilizzare nelle verifiche ispettive.

4.4 — RAPPORTO DI AUDIT E NON CONFORMITÀ

Le risultanze dell'audit e i rapporti di audit devono essere redatte secondo le indicazioni della norma UNI EN ISO 19011:2012 e debbono garantire la completezza delle informazioni per il rilascio della certificazione.

I contenuti minimi del rapporto di audit sono quelli presenti al punto 6.5.1 della UNI EN ISO 19011:2012, lettere a) – i), l'evidenza della verifica di tutti i punti del DT ReMade Produttori oltre a:

- registrazione della modalità di gestione dei reclami ricevuti da parte dell'azienda certificata,
- verifica dell'uso dei marchi "ReMade" e "ReMade in Italy", in conformità a quanto disposto nei DT ReMade Marchi e DT ReMade in Italy Marchi;
- la necessità di confermare i dati di ingresso per la definizione delle condizioni contrattuali con gli operatori (es. numero di prodotti certificati, terzisti, validità di altre certificazioni...);
- eventuali modifiche occorse al prodotto certificato o al processo;
- evidenza di effettuazione di un bilancio di massa;
- evidenza di effettuazione di una prova di rintracciabilità;
- conferma che le modalità di effettuazione di bilanci di massa e prove di rintracciabilità svolte dall'operatore siano affidabili.

Le Non Conformità possono essere di grado minore qualora vi sia un requisito del DT ReMade Produttori parzialmente descritto/attuato e con scarsa influenza sulla certificazione di prodotto.

Possono essere invece di grado maggiore qualora vi sia un requisito del DT ReMade Produttori non descritto/attuato comunque che pregiudichi la validità della certificazione di prodotto (es. non conformità sulla tracciabilità del materiale).

In ogni caso l'OdC dovrà verificare che l'azienda abbia predisposto un'azione correttiva efficace per la risoluzione della causa delle non conformità indipendentemente dal grado.

Non Conformità di grado maggiore dovranno essere risolte prima del rilascio della certificazione.

Potranno essere indicate, da parte dell'Organismo di Certificazione, anche raccomandazioni volte al miglioramento, che non pregiudicano la conformità al DT ReMade Produttori, ma che richiedono una valutazione da parte della Fondazione in merito alla loro accoglibilità.

4.5 _ DECISION MAKER

Le competenze del Decision Maker sono le medesime previste per gli auditor. Dovrà essere garantita l'indipendenza del processo decisionale rispetto all'effettuazione della valutazione di conformità.

4.6 _ ROYALTIES

Le royalties, che sono dovute a fronte dell'utilizzo dei Disciplinari Tecnici ReMade e comprendono l'adesione alla Fondazione ReMade, sono raccolte e versate alla Fondazione a cura dell'OdC. L'importo delle royalties (FEE) è fissato dall'Accordo di cui al precedente punto 4.2.1. Le FEE per ciascuna certificazione rilasciata sono determinate ai sensi del punto 6 del DT ReMade Produttori.

5 — Revoca e sospensione del riconoscimento ReMade

Fondazione ReMade si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle aziende produttrici e sulle aziende che utilizzano prodotti certificati ReMade sia al fine di sorvegliare il mercato che per rispondere ad eventuali reclami e segnalazioni. Se nel corso delle verifiche effettuate da ReMade venissero rilevate gravi inadempienze imputabili anche ad un carente controllo da parte dell'OdC, ReMade chiederà all'OdC di attuare immediate azioni correttive, riservandosi la possibilità di sospendere o revocare il riconoscimento.

5.1 — REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento ReMade è revocato:

- a) se l'Ente di Accreditamento revoca l'accreditamento all'OdC;
- b) se l'Ente di Accreditamento riduce in modo permanente lo scopo di accreditamento per lo schema ReMade;
- c) se scaduti sei mesi dall'atto di sospensione di cui al requisito 5.2 l'OdC non ha provveduto al pagamento delle royalties o non ha partecipato alle eventuali attività di formazione richieste da ReMade;
- d) se l'OdC non ha risolto le cause che hanno dato origine ad una sospensione dell'accreditamento.

La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'elenco degli OdC riconosciuti per il rilascio della certificazione ReMade, pubblicato sul sito della Fondazione secondo quanto indicato dal precedente punto 2.1.

5.2 — SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento ReMade è sospeso fino ad un massimo di sei mesi:

- a) se l'OdC risulta inadempiente con il pagamento delle royalties;
- b) se l'Ente di Accreditamento riduce in modo temporaneo lo scopo di accreditamento per lo schema ReMade;
- c) se l'OdC viene sospeso dall'Ente di Accreditamento.

La sospensione del riconoscimento comporta l'inserimento dell'OdC nell'elenco degli OdC sospesi pubblicato sul sito della Fondazione e impedisce il rilascio di nuove certificazioni ReMade limitando l'attività dell'OdC al solo mantenimento delle certificazioni già rilasciate.

5.3 _ COMUNICAZIONI TRA REMADE ED ENTE DI ACCREDITAMENTO

In merito alle attività che riguardano i provvedimenti assunti nei confronti degli Organismi di certificazione, aventi un effetto sullo stato di accreditamento o riconoscimento, ed in modo da garantire l'allineamento delle loro decisioni, Fondazione ReMade e l'Ente di Accreditamento comunicano, entro 15 giorni dalla data di assunzione della loro decisione, per scritto e nelle modalità concordate, le decisioni assunte.

ReMade può richiedere all'Ente di Accreditamento, laddove lo ritenga opportuno, copia delle risultanze dell'attività di valutazione sugli Organismi di certificazione.